

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica Divisione IV "Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese"

## Risoluzione n. 129418 del 10 maggio 2016

Oggetto: D. Lgs. 59/2010 – Art. 71, co. 6 lett. b) – Esperienza professionale maturata in qualità di "aiuto cuoco" o "barman" CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Ente Locale chiede un parere in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esperienza professionale maturata in qualità di "aiuto cuoco" o "barman", anche se regolata dall'inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, sinora considerato non sufficientemente qualificante a tal fine.

Sottolinea, infatti, che le richieste di verifica in tal senso sono causa di grande difficoltà, in quanto la più precisa qualificazione attribuita loro risultante dalla busta paga sembrerebbe invece sottintendere conoscenze specifiche e tecniche e capacità tecnico-pratiche tali da garantire un buon grado di autonomia e professionalità ai soggetti in questione.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare, richiama quanto disposto dall'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ossia che il requisito professionale è riconosciuto a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande "... in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ...".

Il dettato normativo richiede, pertanto, la specifica condizione di "dipendente qualificato" e per questo motivo la scrivente Direzione ha riconosciuto validi i requisiti professionali di quei soggetti inquadrati almeno in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Nello specifico, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), è



stata considerata condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in discorso l'inquadramento almeno al quarto livello.

Le "conoscenze specifiche e tecniche e le capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi", che rendono un dipendente qualificato, non sono infatti riscontrabili nel c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi, ad avviso della scrivente, al quinto livello di inquadramento.

Infatti, al quarto livello del c.c.n.l. del contratto del turismo e pubblici esercizi appartengono "i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite...", mentre al quinto livello appartengono "i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro...".

Come già sostenuto, il dipendente qualificato è colui che è in possesso di <u>conoscenze</u> <u>specifiche nonché specialistiche</u> nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso della scrivente, a partire dal quarto livello del cenl in discorso.

Nel quinto livello del c.c.n.l. del contratto turismo e pubblici esercizi, detta specificità o specializzazione non è richiesta; per lo svolgimento di compiti esecutivi non è infatti necessaria una "specifica" preparazione.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può che confermare quanto già espresso con le risoluzioni precedentemente richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio